

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Informazioni nazionali per quanto riguarda il regolamento 2016/1104

Nel giugno 2016 l'Unione europea ha adottato un regolamento concernente gli effetti patrimoniali delle unioni registrate internazionali al fine di aiutare le coppie a gestire le loro proprietà su base giornaliera e a dividerle in caso di scioglimento o di decesso di uno dei membri della coppia. Il regolamento è stato adottato nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata da 18 Stati membri dell'Unione europea: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Altri Stati membri UE possono aderire al regolamento in qualsiasi momento (in tal caso il paese dovrà aderire anche al regolamento in materia di regimi patrimoniali dei matrimoni).

Il regolamento fornisce alle unioni registrate internazionali la certezza del diritto e riduce i costi del procedimento, in quanto le coppie potranno individuare con chiarezza quale giudice dello Stato membro UE tratterà questioni relative alle loro proprietà e quale legge nazionale dovrebbe trovare applicazione per risolvere tali questioni. Il regolamento facilita anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di proprietà adottate in uno Stato membro UE ma di applicazione in un altro Stato membro UE. Dal momento che il patrimonio proprietà della coppia deve essere suddiviso in caso di decesso, il regolamento agevola l'applicazione delle norme dell'UE in materia di successioni transfrontaliere. Il regolamento è in vigore dal 29 gennaio 2019.

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Belgio

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Per pronunciarsi sulle domande di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.

Per quanto riguarda i ricorsi contro le sentenze emesse su queste domande:

per presentare opposizione: il tribunale di primo grado, più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;

per presentare appello: la Corte d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nessun'altra autorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Cechia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Nella Repubblica ceca sono i tribunali distrettuali [*okresní soudy*].

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Possano essere svolte solo azioni processuali straordinarie, ossia:

- l'azione per annullamento [*zmatečnosť*];

- l'azione intesa a riaprire il procedimento [*žaloba na obnovu řízení*];

- il riesame di un ricorso [*dovolání*].

Tutte le procedure straordinarie di ricorso elencate devono essere svolte dinanzi all'organo giurisdizionale che ha deciso sulla controversia in primo grado.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nella Repubblica ceca non esistono autorità di questo tipo.

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Germania

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le domande di dichiarazione di esecutività di una decisione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, di entrambi i regolamenti devono essere presentate all'Amtsgericht (tribunale distrettuale) o al tribunale della famiglia. Competenza territoriale esclusiva ha l'Amtsgericht presso la sede dell'organo giurisdizionale superiore regionale nel cui distretto risiede il debitore o nel cui distretto deve essere eseguita l'esecuzione forzata.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione dell'Amtsgericht in merito all'esecuzione forzata può essere impugnata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti dinanzi all'organo giurisdizionale regionale superiore.

La decisione in merito alla domanda di cui sopra può essere impugnata dinanzi alla Corte federale di giustizia, a norma dell'articolo 50 di entrambi i regolamenti.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Grecia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il giudice competente a dichiarare l'esecutività delle decisioni in materia di regimi matrimoniali o di effetti patrimoniali sulle unioni civili, previa richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione, è il tribunale di primo grado nella sua composizione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (artt. 740 e segg. del codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il giudice competente a decidere sulle impugnazioni, nell'ambito di un procedimento in contraddittorio tra le parti relativamente alla decisione su una richiesta di esecutività, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione è la Corte d'appello (Εφετείο). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, si tratta di un ricorso/appello definito inoppugnabile dalla Corte d'appello, e che costituisce un'eccezione alla norma contenuta nell'articolo 12, secondo comma, del codice di procedura civile.

Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come quella descritta alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Spagna

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La competenza per decidere sul procedimento esecutivo spetta ai giudici di primo grado del luogo ove è domiciliata la parte nei confronti della quale si richiede il riconoscimento o l'esecuzione oppure del luogo dell'esecuzione in cui la decisione deve produrre i suoi effetti.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il cosiddetto "recurso de apelación" (ricorso in appello). La competenza per decidere su tale impugnazione spetta all'Audiencia Provincial.

Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dall'Audiencia provincial è possibile presentare un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali e ricorrere in Cassazione entro i termini previsti dal diritto processuale.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Spagna non esistono autorità aventi le caratteristiche e le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nell'ambito di applicazione del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Francia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

I ricorsi di cui all'articolo 44 devono essere presentati al direttore della cancelleria del tribunale competente (articolo 509, punti 1 e 2 del codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione conclusa dinanzi al giudice e al presidente della camera dei notai o, in caso di assenza o d'impedimento, a chi ne fa le veci (articolo 509, punto 3 del codice di procedura civile), nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico.

I ricorsi di cui all'articolo 49, paragrafo 2, vengono trattati dinanzi al presidente del tribunale competente (ex articolo 509, punto 9, del codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione oppure una conciliazione giudiziale:

*Le domande di dichiarazione relative all'esecutività di una decisione emessa da un giudice francese, per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero, vengono presentate al direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione o ha omologato la conciliazione (art. 509-1 del codice di procedura civile).

*Le domande di riconoscimento o di constatazione dell'esecutività sul territorio francese, dei titoli esecutivi stranieri, vengono presentate al direttore del tribunale competente (articolo 509-2 del codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico:

*Le domande per ottenere atti autentici notarili francesi, al fine della loro accettazione e dell'esecuzione all'estero vengono presentate al notaio o alla persona giuridica competente in ambito notarile che conserva l'originale dell'atto ricevuto (articolo 509-3 del codice di procedura civile).

*Le domande di constatazione dell'esecutività degli atti autentici notarili stranieri, sul territorio francese, vengono presentati al presidente della camera dei notai o, in caso di assenza o impedimento, al suo sostituto (art. 509-3 del codice di procedura civile).

Ricorsi previsti all'articolo 49, paragrafo 2:

I ricorsi contro le dichiarazioni che constatano l'esecutività dei titoli e degli atti stranieri, sul territorio francese vengono presentati dinanzi al presidente del tribunale competente (articolo 509-9 del codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Per presentare un ricorso contro una decisione emessa dal presidente del tribunale competente (pronunciata "in ultimo grado di giudizio") è necessario presentare un ricorso in cassazione.

I motivi per presentare un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, violazione delle norme sulla competenza, violazione di norme di diritto, motivazione incongrua, sentenze contraddittorie...) ma hanno in comune il fatto che il giudice valuta solo l'applicazione della legge. Pertanto, la Corte di cassazione verifica che non sussistano violazioni di legge o una interpretazione errata della norma nella decisione che esamina, ma non si pronuncia sui fatti.

La Cour de cassation

5 quai de l'horloge

75055 Paris

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

n.p.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Croazia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.

Gli organi giurisdizionali competenti sono:

tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (*Narodne novine* (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e cause di esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Italia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.

L'autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

- 1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;
- 2) con opposizione di terzo ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai fini dell'art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014

e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall'art. 12, Decreto Legge n. 132 del 2014.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Cipro

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

I tribunali che decidono sulle cause di diritto di famiglia sono competenti per pronunciarsi sulle istanze per la dichiarazione di esecutività.

Le impugnazioni contro le decisioni emesse su tali istanze devono essere presentate presso l'organo giurisdizionale di secondo grado che decide in materia di diritto di famiglia.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il procedimento con il quale è possibile impugnare la decisione emessa sull'impugnazione è regolato all'articolo 25 della legge n. 14/60 sui tribunali e l'attribuzione di mandati prioritari, come stabilito all'articolo 155 della Costituzione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

N. P.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Lussemburgo

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;

Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale)

Informazioni di contatto:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Informazioni di contatto:

Cour d'appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

I mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50:

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Informazioni di contatto:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

/

Ultimo aggiornamento: 03/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Austria

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirksgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.

Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questioni relative agli effetti patrimoniali.

Ultimo aggiornamento: 17/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Portogallo

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali o le autorità competenti ad esaminare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, sono:

- il tribunale civile locale, se esiste; oppure

- il giudice avente competenza generica presso il tribunale distrettuale competente.

Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in merito alle impugnazioni di decisioni relative a tali domande in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

In virtù dell'articolo 50, una decisione emessa in secondo grado può essere oggetto di ricorso limitatamente a questioni di legittimità dinanzi alla Corte suprema (Recurso de revista).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Finlandia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Dichiarazione di esecutività:

Tribunale distrettuale

Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:

Corte d'appello

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

L'impugnazione di una decisione della Corte d'appello, se ammessa, è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore nominato dal giudice

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Svezia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Tribunale distrettuale Competenza territoriale

Tribunale distrettuale di Nacka (<i>Nacka tingsrätt</i>)	Contea di Stoccolma (<i>Stockholms län</i>)
Tribunale distrettuale di Uppsala	Contea di Uppsala
Tribunale distrettuale di	Contea di Södermanland
Tribunale distrettuale di Linköping	Contea di Östergötland
Tribunale distrettuale di Jönköping	Contea di Jönköping
Tribunale distrettuale di Växjö	Contea di Kronoberg
Tribunale distrettuale di Kalmar	Contea di Kalmar
Tribunale distrettuale di Gotland	Contea di Gotland
Tribunale distrettuale di Blekinge	Contea di Blekinge
Tribunale distrettuale di Kristianstad	Comuni (<i>kommuner</i>) di Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga e Östra Göinge
Tribunale distrettuale di Malmö	Comuni di Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge e Ystad
Tribunale distrettuale di Halmstad	Contea di Halland
Tribunale distrettuale di Göteborg	Comuni di Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla e Öckerö
Tribunale distrettuale di Vänersborg	Comuni di Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg e Amål
Tribunale distrettuale di Skaraborg	Comuni di Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda e Vara
Tribunale distrettuale di Värmland	Contea di Värmland
Tribunale distrettuale di Örebro	Contea di Örebro
Tribunale distrettuale di Västmanland	Contea di Västmanland
Tribunale distrettuale di Falu	Contea di Dalarna
Tribunale distrettuale di Gävle	Contea di Gävleborg
Tribunale distrettuale di Ångermanland	Contea di Västernorrland
Tribunale distrettuale di Östersund	Contea di Jämtland
Tribunale distrettuale di Umeå	Contea di Västerbotten
Tribunale distrettuale di Luleå	Contea di Norrbotten

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Impugnazione (*överklagande*) dinanzi alla Corte d'appello (*hövrätt*) o alla Corte suprema (*Högsta domstolen*). L'impugnazione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza. L'impugnazione sarà esaminata solo se ammessa dalla Corte d'appello o dalla Corte suprema (*prövningstillstånd*).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore (*bodelningsförrättare*)

Amministratore di eredità (*boutredningsman*)

Nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento o assistenza, l'autorità per l'esecuzione forzata (*Kronofogdemyndigheten*)

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.